



Venezia, data del protocollo  
**ORDINANZA n. (vedi timbro a margine)**

**Oggetto:** Rio de la Crea – Chiusura parziale temporanea al traffico acqueo, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospisio da Ponte” ed il “Ponte de la Crea” .

## IL COMANDANTE GENERALE

**Visto** l’esito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, a seguito del quale si rilevava una situazione di pericolosità per la incolumità pubblica, dovuta alla presenza di un natante da diporto semisommerso posto in posizione trasversale con la prua affiorante e la poppa affondata verso il centro del canale, tale da creare pericolo per la sicurezza della navigazione;

**Ritenuto** di procedere alla chiusura parziale del Rio de la Crea, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospisio da Ponte” ed il “Ponte de la Crea”, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; dando seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco di preservare la pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi;

**Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);

**Visto** l’art. 17, paragrafo “i”, Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il Regolamento di Circolazione Acqua del Comune di Venezia;

**Visto** il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

**Visto** il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023;

## ORDINA

che dalle ore 23:30 del 03/02/2025 fino al termine degli interventi di messa in sicurezza, è interdetta la circolazione acquee in località Venezia – Cannaregio, all’interno del Rio de la Crea, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospisio da Ponte” ed il “Ponte de la Crea”, interessato dalla presenza di un natante da diporto semisommerso recante pericolo per la pubblica incolumità;



L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

**Il Comandante Generale**  
**Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI**

Responsabile istruttoria: Vice Commissario dott. Roberto MAYER